

Scheda informativa relativa alle Azioni di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa

La presente scheda informativa è pubblicata sul sito internet della Banca ed è disponibile gratuitamente presso ciascuna filiale

A. Informazioni generali sulla Banca

CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa è una Banca di Credito Cooperativo e in quanto tale è caratterizzata da:

- **Forma giuridica e Azioni:** società cooperativa per Azioni a responsabilità limitata a mutualità prevalente. Il valore nominale dei titoli deve essere ricompreso fra 25 e 500 Euro. In ragione di tale regime giuridico, e ai sensi dell'art. 2-bis del Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99), non assume la qualifica di emittente Azioni diffuse tra il pubblico.
- **Partecipazione dei Soci:** il TUB stabilisce che nessun Socio, persona fisica o giuridica, può possedere Azioni il cui valore nominale complessivo superi 100.000 Euro. La previsione di tale limite alla partecipazione sociale deriva dalla funzione mutualistica della Banca ed è volta a impedire, sotto un profilo meramente economico, una disparità tra i Soci pregiudizievole del raggiungimento degli scopi mutualistici.
- **Destinazione degli utili:** il TUB stabilisce che la Banca deve destinare almeno il 70% degli utili netti annuali a riserva legale e una quota pari al 3% degli utili netti annuali deve essere corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione nella misura e con le modalità previste dalla legge.
- **Distribuzione dei dividendi:** l'art. 28, comma 2-bis, del TUB, in funzione della natura cooperativa a mutualità prevalente, pone un limite alla distribuzione dei dividendi da parte della Banca che non devono essere superiori all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato (art. 2514 c.c.) e fermo restando il vincolo di destinazione degli utili prodotti.
- **Soci:** ciascun Socio ha diritto a un solo voto (voto capitaro) a prescindere dall'entità della partecipazione posseduta; per la Banca non è prevista, a differenza di quanto stabilito per le società cooperative in generale, la possibilità di voto multiplo a favore di particolari categorie di Soci. L'ammissione ed il recesso dei Soci sono regolati dallo statuto, dalla disciplina civilistica e dalla normativa generale riguardante le società cooperative nonché dalla disciplina bancaria.
- **Localismo:** il TUB stabilisce quale requisito per la qualifica di Soci di una Banca di Credito Cooperativo l'aver sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della Banca stessa. Questa norma attua il principio del "localismo" che circoscrive, quindi, la possibilità di ingresso nella compagine sociale della Banca ai soggetti residenti o operanti nel territorio di competenza della Banca. La zona di competenza territoriale individua, inoltre, l'area entro la quale la Banca svolge la propria attività.
- **Solidarietà:** la Banca promuove l'aiuto reciproco dei Soci e la crescita economica, morale e culturale della propria comunità (ad esempio attraverso la promozione della cultura cooperativa, l'educazione al risparmio, l'educazione alla previdenza).

- **Adesione a un gruppo Bancario Cooperativo:** CORTINABANCA ha aderito al Gruppo Bancario Cassa Centrale Banca ai sensi della Legge n. 49/2016 e successive modifiche, ed è soggetta all'indirizzo e coordinamento della Capogruppo Cassa Centrale Banca. In forza della disposizione di legge la Banca beneficerà di un sistema di garanzie incrociate con la finalità di: i) garantire le obbligazioni di qualsiasi soggetto aderente al gruppo nei confronti di un terzo, in relazione a un possibile inadempimento (garanzia esterna) e ii) assicurare meccanismi di sostegno finanziario per la solvibilità e liquidità dei partecipanti al gruppo (meccanismo di sostegno finanziario intra-gruppo).

B. Informazioni sulle Azioni della Banca

Denominazione

Azioni di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa.

Valore nominale

Euro 2,58 per ogni Azione. Nessun Socio Cooperatore può possedere Azioni il cui valore nominale complessivo superi Euro 100.000.

Sottoscrizione minima

Ai sensi dell'art. 10 del "Regolamento per l'Ammissione dei nuovi Soci di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa", in vigore dal 01/01/2020, il numero minimo di Azioni per l'ingresso nella compagine sociale della Banca è pari a una unità, corrispondente ad un capitale di Euro 2,58 (Euro due/58), oltre al relativo sovrapprezzo determinato ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale.

Sovrapprezzo

L'acquisizione della qualità di Socio Cooperatore comporta la corresponsione del sovrapprezzo vigente alla data di ingresso nella società, così come determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione, attualmente pari ad euro 347,42 per ogni Azione.

Commissioni

Non sono previste commissioni di sottoscrizione.

Circolazione delle Azioni

Le Azioni di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa, come quelle di tutte le Banche di Credito Cooperativo, non possono essere negoziate nel mercato dei capitali, in considerazione del fatto che le Azioni sono soggette a limiti legali alla circolazione riguardanti anche l'esercizio dei diritti aventi contenuto patrimoniale. Infatti, per legge, si diviene Soci della Banca non semplicemente acquistando le Azioni, ma soltanto a seguito dell'accoglimento da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca della richiesta di ammissione a Socio. Di conseguenza, ed ulteriormente, le Azioni di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa non sono, né possono essere, quotate in un mercato regolamentato. Non sono, inoltre, negoziate in un sistema multilaterale di negoziazione o mediante internalizzatore sistematico. In aggiunta, le Azioni di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa sono soggette alle condizioni e ai limiti per ridurre i fondi propri, di cui agli artt. 77 e 78 del Regolamento (UE) n. 575 del 26 giugno 2013 (c.d. CRR), come successivamente integrato e modificato, e alle norme tecniche di regolamentazione collegate. In particolare, il riacquisto e il rimborso degli strumenti del capitale primario di classe 1 è possibile solo previa autorizzazione della Banca d'Italia e subordinatamente alle condizioni definite nelle richiamate disposizioni.

Caratteristiche

Le Azioni sono prodotti finanziari rappresentativi di quote di partecipazione al Capitale Sociale di una Banca di Credito Cooperativo. La titolarità di una o più Azioni implica lo status di Socio. Ciascun Socio Cooperatore ha diritto a un voto qualunque sia il numero delle Azioni dallo stesso possedute. La qualità di Socio Cooperatore si assume con l'iscrizione nel Libro dei Soci.

Il Socio Cooperatore è legittimato all'esercizio dei seguenti diritti:

- **diritti patrimoniali:**
 - la partecipazione agli utili nella misura eventualmente determinata annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;
 - la partecipazione alle rivalutazioni delle Azioni, eventualmente deliberate annualmente dall'assemblea dei Soci e comunque in misura non superiore al limite espresso dalle variazioni dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati, calcolate dall'ISTAT per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio sociale in cui gli utili stessi sono stati prodotti;
 - la partecipazione ai ristorni eventualmente deliberati annualmente dall'assemblea dei Soci, relativamente ai quali (i) l'ammontare non deve eccedere il limite del 50 per cento della quota di utile netto che residua dopo l'accantonamento a riserva legale e la destinazione ai fondi mutualistici previsti dalla legge e (ii) la liquidazione deve avvenire almeno per la metà mediante incremento della partecipazione sociale e non attraverso la retrocessione di importi monetari ai Soci;

- **amministrativi:** quali il diritto di voto, esercitabile solo qualora siano trascorsi almeno 90 giorni dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Disciplina Applicabile

La disciplina applicabile alle Azioni emesse da CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa è quella tipica delle Banche di Credito Cooperativo, che hanno natura di società cooperativa. A tal fine si invitano i sottoscrittori a prendere visione, in particolare, degli articoli 7 (Ammissibilità a Socio Cooperatore), 8 (Limitazioni all'acquisto della qualità di Socio Cooperatore), 9 (Procedura di ammissione a Socio Cooperatore), 10 (Diritti e doveri dei Soci Cooperatori), 12 (Perdita della qualità di Socio Cooperatore), 13 (Morte del Socio Cooperatore), 14 (Recesso del Socio Cooperatore), 15 (Esclusione del Socio Cooperatore), 16 (Liquidazione della quota del Socio Cooperatore), 22 (Azioni e trasferimento delle medesime), 23 (Sovrapprezzo) e 53 (Utili) dello Statuto Sociale.

Classificazione clientela

Le Azioni della Banca sono destinate a tutte le tipologie di clientela ovvero clientela al dettaglio, clientela professionale e controparte qualificata.

Strategia di distribuzione

Le Azioni della Banca rientrano tra i prodotti finanziari offerti in consulenza obbligatoria. Tale servizio è prestato solo previa acquisizione delle informazioni necessarie alla definizione del profilo finanziario del cliente.

Recesso

I casi di recesso dalla società sono regolati dallo Statuto della Banca e dalla legge e sono ammessi in specifici e determinati casi. In particolare, il Socio Cooperatore ha diritto di recedere dalla società, qualora: (i) non abbia concorso alle deliberazioni assembleari riguardanti la fusione con banche di diversa natura; (ii) siano venuti meno i requisiti di residenza ovvero di svolgimento dell'attività in via continuativa nella zona di competenza della Banca; (iii) il Consiglio di Amministrazione non abbia autorizzato il trasferimento delle Azioni ad altro soggetto non Socio; (iv) nel caso di dissenso rispetto alle deliberazioni aventi ad oggetto la proroga della durata della società; (v) negli altri casi previsti dalla legge (di cui all'art. 2437 del codice civile).

Rimborso

Ai sensi del Testo Unico Bancario e delle disposizioni della Banca d'Italia, la Banca può limitare il diritto al rimborso delle Azioni nei casi di esclusione, morte e recesso, anche a seguito di trasformazione, laddove ciò sia necessario ad assicurare la computabilità delle Azioni tra gli strumenti di capitale ammessi nella componente di qualità primaria di classe 1 (CET 1-*Common Equity Tier 1*) dei fondi propri della medesima. In particolare, il diritto al rimborso delle Azioni nel caso di recesso, anche di seguito a trasformazione, morte o esclusione del Socio, è possibile solo previa valutazione positiva della sostenibilità rispetto alla situazione tecnica della Banca e subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Regime Fiscale

Sono a carico dell'azionista le imposte e le tasse che per legge colpiscono la titolarità di Azioni, il loro trasferimento e/o i relativi dividendi. Si segnala, in ogni caso, che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun azionista, vale a dire se lo stesso è persona fisica o persona giuridica, e può essere soggetto a modifiche in futuro.

C. Informazioni sui rischi

Di seguito le principali categorie dei rischi che il sottoscrittore (acquirente) delle Azioni di CORTINABANCA – Credito Cooperativo – Società cooperativa, potrebbe assumere.

Rischio liquidità

I limiti, stabiliti per legge alla circolazione delle Azioni delle Banche di Credito Cooperativo, determinano conseguenti difficoltà di disinvestimento da parte del sottoscrittore (o acquirente), che potrebbe non essere in condizione di cedere le proprie Azioni. Ai sensi dello Statuto, le Azioni possono essere rimborsate solo nei casi di scioglimento del rapporto sociale espressamente previsti dalle citate norme statutarie (recesso, esclusione, morte), nel rispetto delle condizioni di cui alla normativa primaria e regolamentare applicabile. In particolare, il diritto al rimborso delle Azioni nel caso di recesso, anche a seguito di trasformazione, morte o esclusione del Socio, è possibile solo previa valutazione positiva della sostenibilità rispetto alla situazione tecnica della Banca e subordinatamente all'autorizzazione della Banca d'Italia.

Rischio emittente

Le Azioni sono uno strumento partecipativo che risente della situazione patrimoniale dell'emittente. Pertanto in caso di perdite ripetute nonché nel caso teorico di *default* dell'emittente potrebbe determinarsi una riduzione o un azzeramento del valore delle Azioni. Gli emittenti bancari sono esposti ai rischi tipici dell'attività bancaria quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di credito (consistente nel rischio di subire perdite derivanti dall'insolvenza o dal deterioramento del merito creditizio delle controparti affidate), il rischio di tasso (consistente nel rischio connesso alla possibilità di subire minori ricavi o perdite in conseguenza di

uno sfavorevole andamento dei tassi di mercato, sia in termini di riduzione del margine di interesse che in termini di contrazione del valore del patrimonio della Banca), il rischio di liquidità (consistente nel rischio di non essere in grado di far fronte ai propri impegni di cassa nei tempi richiesti e a costi sostenibili). L'emittente, inoltre, nello svolgimento dell'attività bancaria e finanziaria, è fortemente influenzato dalla situazione dei mercati finanziari e dal generale contesto macroeconomico. Le sopra richiamate circostanze sono mitigate dal fatto che la Banca, in qualità di emittente, è sottoposta alle regole di vigilanza prudenziale ed ai meccanismi di tutela rafforzati interni al Gruppo Bancario Cooperativo nell'ambito del sistema di garanzie incrociate.

Rischio mercato

Il prezzo delle Azioni (che non sono quotate in un mercato e non hanno un valore di riferimento di mercato), che non risente in senso proprio della oscillazione dei prezzi che caratterizza i mercati, è stato determinato secondo la procedura di cui all'articolo 2528 del Codice Civile, che prevede che il prezzo di emissione delle Azioni di società cooperative può essere maggiorato di un sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei Soci in sede di approvazione del Bilancio, su proposta del Consiglio di Amministrazione.

Rischio connesso al Bail-in

La Direttiva 2014/59/UE dell'Unione Europea, del 15 maggio 2014, (c.d. BRRD) ha introdotto in tutti i Paesi europei regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento, limitando la possibilità di interventi pubblici da parte dello Stato e prevedendo taluni strumenti da adottare per la risoluzione di un ente in dissesto o a rischio di dissesto. Tra questi strumenti è previsto il c.d. "bail-in" che consente, al ricorrere delle condizioni per la risoluzione, la riduzione o l'azzeramento del valore delle Azioni, la riduzione del valore di alcuni crediti o la loro conversione in Azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la Banca. Il bail-in si applica seguendo la gerarchia di seguito indicata: (i) Azioni e altri strumenti rappresentativi di capitale; (ii) obbligazioni subordinate; (iii) obbligazioni non subordinate (*senior*) e depositi interbancari e delle grandi imprese; (iv) depositi delle persone fisiche e piccole e medie imprese (per la parte eccedente l'importo di 100.000 Euro). Gli azionisti e i creditori non potranno in nessun caso subire perdite maggiori di quelle che sopporterebbero in caso di liquidazione della Banca secondo le procedure ordinarie di insolvenza. Quanto precede comporta che, in particolari situazioni, il sottoscrittore (acquirente) potrebbe vedersi ridurre il valore delle Azioni possedute fino al suo azzeramento.

D. Dati finanziari della Banca

Principali dati finanziari della Banca	31/12/2023	31/12/2022
Fondi propri (€/000)	79.461	72.972
CET 1 Capital Ratio (%)	33%	31%
Tier 1 Capital Ratio (%)	33%	31%
Total Capital Ratio (%)	33%	31%
Sofferenze nette / Crediti netti verso clientela (%)	0%	0%
Altri crediti deteriorati / Crediti netti verso clientela (%)	0,53%	0,50%

E. Informativa su costi e oneri

I valori riportati in tabella costituiscono un esempio dei costi applicati in caso di acquisizione o sottoscrizione di Azioni emesse dalla Banca.

Voci di costo e Pagamenti ricevuti da Terzi	Valore percentuale	Valore monetario
1. Costo del servizio di (nome servizio)	0,00%	€ 0,00
2. Costo dello strumento	0,00%	€ 0,00
3. Totale dei pagamenti ricevuti da Terzi	0,00%	€ 0,00
Totale dei costi e oneri	0,00%	€ 0,00

Avvertenza:

Per tutto quanto qui non espressamente previsto si rimanda alla lettura dello Statuto Sociale della Banca, approvato dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 11/05/2023 - disponibile sul sito internet www.cortinabanca.it - ed in particolare al Titolo II (Soci Cooperatori) ed al Titolo IV (Patrimonio – Capitale Sociale – Azioni).

Per ulteriori informazioni sui dati finanziari della Banca, i sottoscrittori possono rivolgersi alla propria filiale di appartenenza ovvero consultare i documenti di bilancio (Bilancio di Esercizio e Nota Integrativa), pubblicati sul sito internet della Banca.

L'acquisto o sottoscrizione dell'Azione della Banca determina una situazione di conflitto di interessi in quanto è un prodotto finanziario emesso dalla stessa Banca.

Cortina d'Ampezzo, 15 maggio 2024